

Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

L'[articolo 321 c.p.p.](#) conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di **sequestro preventivo** con il quale apporta un **vincolo di indisponibilità** su una **determinata res** a fini cautelari. Tale **misura cautelare "reale"**, imponendo limitazioni sulla **disponibilità di cose o beni**, grava sul patrimonio dell'indagato ed è **finalizzata all'esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente**, delle cose che servirono (o furono **destinate**) a **commettere il reato**, ovvero delle cose che ne sono il **prodotto o il profitto**.

Con specifico riferimento ai **reati tributari**, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), nel contemplare la confisca e, quindi, il **sequestro preventivo** ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere **ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, **in mancanza** di questi, i **beni nella disponibilità del reo**, per un valore corrispondente a tale **prezzo o profitto**.

Ai sensi del citato [articolo 321, c.p.p.](#), il **provvedimento di sequestro**, che è disposto dal **Giudice competente** a pronunciarsi nel merito con decreto o, se non è ancora stata esercitata l'azione penale, dal **Giudice per le indagini preliminari**, oppure, ancora, dallo stesso **P.M.** nel corso delle **indagini preliminari** (in presenza di situazione di urgenza), può essere **immediatamente revocato**, a richiesta dell'interessato, qualora risultino **mancanti**, anche per fatti sopravvenuti, le **condizioni di applicabilità** previste dalla legge.

Inoltre, contro il **decreto di sequestro emesso dal Giudice**, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre **richiesta di riesame, anche nel merito**, a norma dell'[articolo 324 c.p.p.](#), la quale, tuttavia, **non sospende l'esecuzione del provvedimento**.

Sotto il profilo procedimentale, la **richiesta di riesame** è presentata **entro dieci giorni** dalla data di esecuzione del **provvedimento** che ha disposto il **sequestro** o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto **conoscenza** dell'avvenuto sequestro.

È importante evidenziare che, ai sensi del citato [articolo 324, c.p.p.](#), con la **richiesta di riesame**

possono essere **enunciati anche i motivi** e, inoltre, chi ha proposto la richiesta ha **facoltà di enunciare nuovi motivi** davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a **verbale** prima dell'inizio della discussione.

Al riguardo, la **Giurisprudenza di legittimità** è più volte intervenuta al fine di chiarire molteplici aspetti.

Innanzitutto, la **mancata proposizione** della richiesta di **riesame**, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale (quale, ad esempio, il **sequestro preventivo**), non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, **anche in assenza di fatti sopravvenuti**, la **revoca** della misura cautelare, eccependo l'**originaria insussistenza** dei **presupposti** del sequestro (Cassazione n. 3838/2017).

Poi, con specifico riferimento al caso in cui il **Pubblico Ministero**, nelle more del sequestro preventivo, abbia disposto la **citazione diretta a giudizio dell'imputato**, si è rilevato che la proponibilità della **questione** relativa alla **sussistenza** del "**fumus**" del reato **non è preclusa** dalla suddetta circostanza (Cassazione n. 19991/2017).

Sotto altro profilo, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che, **in sede di riesame** del provvedimento che dispone il sequestro, **non è proponibile** la questione relativa alla **sussistenza del "fumus commissi delicti"**, qualora sia intervenuto il **decreto** che dispone il **rinvio a giudizio** del soggetto interessato (Cassazione n. 26588/2014).

Quanto ai **provvedimenti** del Giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'**amministratore giudiziario**, è stato precisato che questi, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive e attuative della misura, **non sono impugnabili** davanti al **giudice dell'appello cautelare** ex [articolo 322-bis c.p.p.](#), ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al **giudice dell'esecuzione** ai sensi dell'[articolo 666, comma quarto, c.p.p.](#) (Cassazione n. 28003/2014).

Con riferimento al **requisito motivazionale**, è stato affermato che, in tema di **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca per equivalente** del profitto del reato, è **illegittimo** il **provvedimento** di applicazione della misura che **non contenga una, sia pur concisa, motivazione** circa la ritenuta **sussistenza del "periculum in mora"**, anche nel caso in cui il **patrimonio** del soggetto passibile di ablazione sia di **consistenza inferiore** alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Cassazione n. 47912/2023).

Da ultimo, è **escluso** che il Tribunale possa avvalersi del **potere d'integrare la motivazione** per rimediare alla parziale inosservanza dei canoni cui deve obbedire **l'ordinanza** che dispone il **vincolo**.

Nello specifico, la Cassazione ha affermato che nel procedimento di **riesame** avverso i



provvedimenti di **sequestro**, le disposizioni concernenti il **potere di annullamento del Tribunale** di cui all'[articolo 309, comma 9, c.p.p.](#), sono **applicabili in quanto compatibili** con la struttura e la funzione del **provvedimento applicativo** della misura cautelare reale, nel senso che il Tribunale del riesame **annulla** il provvedimento impugnato se la **motivazione manca o non** contiene l'**autonoma valutazione** degli **elementi** che ne costituiscono il necessario **fondamento**, nonché degli elementi forniti dalla **difesa** (Cassazione n. 1261/2024).